

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CIMMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996

Norme per la repressione del lavoro abusivo
e della concorrenza sleale

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno dell'abusivismo ed i gravi problemi che esso comporta sul piano economico e sociale vengono affrontati con imprecisione e genericità, anche perchè non esiste una chiara e certa definizione di «lavoro abusivo».

Si è iniziato a parlare di «lavoro sommerso» da quando il Censis, verso il 1980, introdusse tale termine per indicare una realtà appena percepita o conosciuta in maniera vaga ed approssimativa.

L'espressione «economia sommersa» è stata usata, quindi, e con toni polemici e speculativi, da studiosi, politici e sindacalisti in un'accezione generica e generalizzata con riferimento ad un'area economica composta da piccoli imprenditori, nella quale si sovrappongono - con diversa intensità - elementi di illegalità, di evasione fiscale e di abuso.

Pertanto, si sono determinate opinioni contraddittorie e confuse, che hanno finito con l'inglobare indistintamente nell'economia sommersa, non solo ogni forma di lavoro sminuzzato e diffuso sul territorio, ma anche ogni forma di lavoro autonomo e di attività di fatto di natura artigianale. Si è partiti, cioè, dall'errato presupposto che tali attività sfuggano ad ogni rilevazione statistica, non possano essere fatte oggetto di adeguate misure di controllo e, conseguentemente, alimentino stratificate situazioni di illegalità e di abuso.

Il fenomeno non è complessivamente omologabile e si rivela attraverso una vasta gamma di sfaccettature, che rende difficile ricondurlo ad un concetto omogeneo.

Infatti, esistono soggetti che operano abusivamente in modo continuativo, o quanto meno, ricorrente e che di fatto esercitano un'attività imprenditoriale economicamente rilevante, tanto da ricorrere anche a qualche forma di pubblicità per acquisire taluni spazi di mercato. Ed esiste un tipo di abusivismo che viene svolto saltuariamente e riguarda il cosiddetto «doppio lavoro»,

esercitato da dipendenti sia pubblici che privati.

L'area dell'abusivismo è poi alimentata dal lavoro a domicilio, da un contoterzismo - che spesso si manifesta nelle forme più deteriori - e da quanti vi si rifugiano perchè non in grado di sopportare l'esosità del fisco.

Il presente disegno di legge intende incentrare l'attenzione verso quelle attività abusive che comportano lo scardinamento dei presupposti stessi della concorrenza nel mercato e generano costi elevatissimi per l'intera comunità nazionale, che possono individuarsi nelle mancate entrate fiscali e contributive, nella qualità nettamente inferiore delle prestazioni e nell'inaffidabilità delle stesse ai fini della sicurezza dell'utenza.

L'abusivismo aggredisce in particolare l'imprenditoria artigianale; come si evince infatti, da un'accurata indagine del novembre 1995 della SWG (Servizi integrati di ricerca), il fenomeno coinvolge ben 1.022.000 soggetti, di cui 416.000 irregolari, 54.000 occupati non dichiarati e 552.000 doppiolavoristi. L'indagine è stata condotta con riferimento ai comparti tipicamente artigiani, escludendo i rami e le branche economiche non comprese nell'artigianato (agricoltura, commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti marittimi ed aerei). Si è dinanzi, quindi, ad 1.022.000 soggetti che svolgono attività in permanente violazione di precisi obblighi, adempimenti e, soprattutto, in spregio a norme di carattere amministrativo (licenze, autorizzazioni, iscrizioni all'Albo, eccetera), professionale (requisiti squisitamente tecnico-professionali per accedere all'esercizio delle attività), fiscale (partita IVA, fatturazioni) ed assicurativo, previste per l'esercizio delle attività economiche.

In base alla richiamata indagine della SWG, il volume di affari che l'abusivismo artigiano sottrae al fisco è pari a 83.000 miliardi e provoca un'evasione dell'IVA di 8.715 miliardi. L'Irpef evasa ammonta a

3.900 miliardi, mentre l'evasione previdenziale risulta di 3.066 miliardi e quella assistenziale (tassa sulla salute) è di 1.104 miliardi. Vi è poi l'evasione antinfortunistica, che risulta di difficile quantificazione poichè i premi INAIL variano in base alle classi di rischio.

Si consideri che se le quantificate posizioni abusive potessero essere ricondotte nella regolarità, si potrebbero creare 552.000 nuovi posti di lavoro, pari a poco meno di un terzo della reale disoccupazione del Paese.

L'esercizio degli abusivi tende sempre più ad incrementarsi, poichè in Italia non esistono norme adeguate a contrastarlo, per cui è quanto mai necessario introdurre ed impostare un discorso istituzionale totalmente nuovo, diretto a definire un sistema normativo organico e che sia in grado di agire direttamente e concretamente contro l'abusivismo.

Il disegno di legge tende, quindi, a determinare un quadro normativo certo, che preveda organi di controllo, sanzioni a carico dei soggetti abusivi e misure fiscali capaci di stimolare l'utenza ad acquistare prodotti e richiedere prestazioni di servizi a quanti esercitano attività imprenditoriali in forma regolare.

La normativa che si propone si esplicita attraverso nove articoli.

Articolo 1

Fornisce la definizione di «lavoro abusivo» e, al comma 3, opportunamente esclude da ogni intervento sanzionatorio «gli atti ed i lavori d'urgenza la cui esecuzione sia necessaria per evitare danni a cose od a persone».

Articolo 2

Prevede che siano le Regioni, con proprie leggi, ad istituire in ogni provincia le commissioni di vigilanza e ne regolamentino l'organizzazione ed il funzionamento.

Prevede, altresì, la composizione di dette commissioni, delle quali sono chiamate a

far parte le camere di commercio, le commissioni provinciali per l'artigianato, le amministrazioni provinciali, l'Amministrazione finanziaria, gli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, gli Ispettorati e gli Uffici provinciali del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e «le organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori imprenditoriali interessati, al fine di fornire ogni informazione o segnalazione utile allo svolgimento dell'attività delle commissioni medesime».

Articolo 3

Riguarda l'accertamento e la contestazione delle violazioni. Tali funzioni sono riservate alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed alla Polizia municipale, organi che «sono tenuti ad inviare regolare processo verbale di constatazione alla Regione od agli enti locali delegati, per la irrogazione delle relative sanzioni». La copia del processo verbale è inviata alla commissione di vigilanza «al fine di consentire ad essa l'esame degli accertamenti e di rilevare eventuali ulteriori infrazioni nelle materie attribuite alla competenza degli organi e degli istituti rappresentati nella commissione» (comma 1).

Se dovessero emergere violazioni relative a materie di competenza di organi esterni alla commissione di vigilanza «la stessa ha l'obbligo di trasmettere ad essi copia della documentazione in suo possesso per gli atti di competenza» (comma 2).

Qualora l'infrazione rilevata sia stata commessa da dipendenti di pubbliche Amministrazioni, la commissione ha l'obbligo di trasmettere i relativi atti all'amministrazione di appartenenza, perchè la stessa assumi i previsti provvedimenti disciplinari (comma 3).

I funzionari delle pubbliche Amministrazioni, che nell'esercizio di funzioni ispettive vengano a conoscenza di prestazioni di lavoro abusivo, «hanno l'obbligo di farne rapporto agli organi di polizia di cui al comma

1, per i conseguenti accertamenti, e di inviargli copia alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 2 (comma 4).

Le commissioni di vigilanza hanno, altresì, il compito «di acquisire ogni utile informazione in merito alle denunce ed alle segnalazioni» ad esse comunque pervenute ed attinenti prestazioni di lavoro abusivo, a trasmettere copia degli atti «agli organi di polizia di cui al comma 1 per la effettuazione dei conseguenti accertamenti istruttori» (comma 5).

Anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei settori imprenditoriali e dei lavoratori, qualora vengano a conoscenza di prestazioni di lavoro abusivo, possono denunciare le stesse alle commissioni di vigilanza «e possono promuovere l'azione per la repressione degli atti abusivi ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile» (comma 6).

Articolo 4

Disciplina la irrogazione delle sanzioni e la misura delle stesse, compresa entro i limiti da 5 a 10 milioni (comma 1).

Le prestazioni di lavoro abusivo sono configurate «come atti di concorrenza sleale perseguibili ai sensi degli articoli 2598 e seguenti del codice civile» (comma 2).

Si prevede la facoltà di accesso ai locali «ove si ha fondato motivo di sospetto» che si svolgano attività di prestazioni abusive e, qualora si tratti di «locali adibiti ad abitazione» dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'autorità giudiziaria. È, altresì, previsto il sequestro della struttura strumentale adibita per la realizzazione delle prestazioni abusive, nonché dei beni abusivamente prodotti e la chiusura dei locali utilizzati fino alla regolarizzazione della posizione del lavoratore abusivo. Qualora la posizione risulti «non sanabile» può procedersi alla confisca della struttura strumentale (comma 3).

La misura delle sanzioni previste sono ridotte «ad un trentesimo del massimo nei casi di regolarizzazione della posizione del lavoratore abusivo» (comma 4).

In caso di recidiva di violazione delle leggi che prevedano «il possesso di particolari requisiti tecnico-professionali per l'esercizio di determinate attività, la sanzione patrimoniale prevista può essere raddoppiata», è inapplicabile la riduzione ad un trentesimo e l'autorità competente dispone «la confisca dei beni mobili di cui al comma 3» (comma 5).

È previsto, inoltre, il pagamento in solido delle imposte, delle tasse e dei contributi dovuti evasi per prestazioni abusive, da parte di chi abbia usufruito delle stesse, salvo dimostrazione di avere adottato «le cautele richieste dalla normale diligenza».

Quest'ultima «si considera, comunque, disattesa qualora manchi la documentazione tributaria dell'operazione nei casi in cui ne sia previsto l'obbligo» (comma 6).

Articolo 5

Individua i casi di incompatibilità, che riguardano:

i dipendenti a tempo pieno dei settori pubblico e privato, che non possono iscriversi all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (comma 1);

i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria che, decidendo di intraprendere attività di lavoro autonomo o imprenditoriale, hanno diritto alla corresponsione - in unica soluzione - di dodici rate dell'indennità di mobilità e sono tenuti a risolvere il rapporto di lavoro «almeno sei mesi prima dal completamento del programma di cassa integrazione» (comma 2);

i lavoratori beneficiari di trattamenti di mobilità e di disoccupazione, che svolgendo prestazioni di lavoro abusivo «decadono dal diritto di usufruire delle relative indennità e sono, comunque, cancellati dalle liste di mobilità» (comma 4);

Il comma 5 demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione delle modalità e condizioni «per la corresponsione del beneficio di cui al comma 2, nonché le modalità di restituzione dello stesso nel caso in cui il lavoratore, nei ven-

tiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assume una occupazione alle altrui dipendenze nel settore pubblico o in quello privato».

Articolo 6

Prevede il divieto per i non titolari di imprese artigiane di adottare «dizioni o denominazioni comunque riferibili all'artigianato, anche per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti e dei servizi prestati».

Prevede, altresì, che ai trasgressori siano inflitte le sanzioni previste dall'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Le medesime sanzioni è previsto siano applicate anche nei confronti di prestatori di lavoro abusivo che «adottino riferimenti all'artigianato nello svolgimento della loro attività, facendo ricorso ad una qualsiasi forma di pubblicità».

Articolo 7

Prevede la modifica dell'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte

sui redditi, al fine di consentire la detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 22 per cento, delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi prodotti o prestati da soggetti esercenti attività svolte in osservanza delle norme che ne regolano lo svolgimento».

Articolo 8

Prevede l'obbligo per le commissioni provinciali per artigianato e per le camere di commercio di «trasmettere all'anagrafe tributaria i dati di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ed al registro delle ditte, nonchè al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

Articolo 9

Stabilisce che gli accertamenti e le contestazioni di cui all'articolo 5 vengano posti in essere, da parte degli organi competenti, «decorso sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge» (comma 1).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione di lavoro abusivo)

1. Ai fini della presente legge è considerato lavoro abusivo lo svolgimento, o comunque il compimento, a fine di lucro, di atti di produzione, di trasformazione, di riparazione di beni e di prestazione di servizi in mancanza dei requisiti tecnico-professionali o degli atti concessori, autorizzatori e di assenso previsti dalla legge per l'esercizio delle attività imprenditoriali e senza ottemperare ai relativi obblighi stabiliti dalle norme vigenti ai fini fiscali, previdenziali, assicurativi e contributivi.

2. Gli atti previsti dal comma 1 sono presunti come compiuti a titolo di lucro, salvo prova contraria quando essi sono effettuati con materiali attrezzature e tecniche che per natura, rilevanza e consistenza denunciano lo svolgimento di un'attività economica.

3. Sono esclusi dalla sfera di applicazione della presente legge gli atti ed i lavori d'urgenza la cui esecuzione sia necessaria per evitare danni a cose o a persone.

Art. 2.

(Commissioni di vigilanza)

1. Le Regioni, con proprie leggi, istituiscono in ogni provincia apposite commissioni di vigilanza, con i compiti previsti dall'articolo 5, composte:

- a) da un rappresentante della Regione;
- b) dal presidente della camera di commercio della provincia o da un suo delegato;
- c) dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato;
- d) da un rappresentante della provincia;

e) da un rappresentante, rispettivamente dell'Amministrazione finanziaria, dell'Ufficio provinciale per l'industria, il commercio e l'artigianato, dell'unità sanitaria locale, dell'ispettorato provinciale del lavoro, dell'ufficio provinciale per il lavoro e la massima occupazione, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. Hanno titolo a partecipare ai lavori delle commissioni le organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori imprenditoriali interessati, al fine di fornire ogni informazione o segnalazione utile allo svolgimento dell'attività delle commissioni medesime.

3. Le norme di organizzazione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dalle leggi regionali.

Art. 3.

(Compiti delle commissioni e funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni)

1. Sono preposti all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste dalla presente legge la Guardia di finanza, la polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la polizia municipale. I predetti organi sono tenuti ad inviare regolare processo verbale di constatazione alla Regione od agli enti locali delegati, per la irrogazione delle relative sanzioni. Copia del processo verbale deve essere inviata alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 2 al fine di consentire ad essa l'esame degli accertamenti e di rilevare eventuali ulteriori infrazioni nelle materie attribuite alla competenza degli organi e degli istituti rappresentati nella commissione.

2. Qualora siano rilevate violazioni relative a materie attribuite alla competenza di organi esterni alla commissione di cui all'articolo 2, la stessa ha l'obbligo di trasmettere ad essi copia della documentazione in suo possesso per gli atti di competenza.

3. Se l'infrazione è rilevata a carico di dipendenti di Amministrazioni dello Stato,

di enti locali o di altri enti pubblici, la commissione deve inviare copia degli atti di cui al comma 2 anche all'Amministrazione pubblica di appartenenza per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza.

4. I funzionari delle Amministrazioni pubbliche, qualora, nell'esercizio delle funzioni ispettive cui sono destinati, vengano a conoscenza od abbiano notizia di fatti o di atti attinenti a prestazioni di lavoro abusivo ai sensi della presente legge, hanno l'obbligo di farne rapporto agli organi di polizia di cui al comma 1, per i conseguenti accertamenti, e di inviarne copia alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 2.

5. Le commissioni di vigilanza di cui all'articolo 2, anche avvalendosi degli organi e degli istituti in esse rappresentati, hanno, altresì, il compito di acquisire ogni utile informazione in merito alle denunce ed alle segnalazioni comunque pervenute in relazione ai casi di infrazione perseguibili ai sensi della presente legge, trasmettendo copia degli atti agli organi di polizia di cui al comma 1 per la effettuazione dei conseguenti accertamenti istruttori.

6. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei settori imprenditoriali interessati e dei lavoratori, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione di vigilanza da parte delle commissioni di cui all'articolo 2, possono denunciare ad esse le prestazioni abusive previste dalla presente legge di cui siano venute a conoscenza e possono promuovere l'azione per la repressione degli atti abusivi ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge è inflitta dall'autorità regionale competente una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire cinque milioni fino a lire dieci milioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. La predetta sanzione si applica in assenza di altre funzioni san-

zionatorie attribuite alle autorità competenti nelle materie stabilite da altre disposizioni speciali nei casi di omessa denuncia o iscrizione in appositi registri, Albi ed elenchi obbligatori per l'esercizio professionale delle attività, o di mancanza dei relativi atti concessori, autorizzatori o di assenso.

2. Le prestazioni effettuate da chi svolge lavoro abusivo rappresentano azioni non conformi ai principi della correttezza professionale, idonee a danneggiare l'altrui impresa, e si configurano come atti di concorrenza sleale perseguibili ai sensi degli articoli 2598 e seguenti del codice civile.

3. Le autorità competenti hanno facoltà di accedere ai locali ove si ha fondato motivo di sospetto che si svolgano attività di cui all'articolo 1, nonchè di procedere al sequestro dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e dei veicoli utilizzati per lo svolgimento del lavoro abusivo, nonchè dei beni che costituiscono il risultato della prestazione di lavoro abusivo, ed alla chiusura dei locali eventualmente utilizzati allo scopo, fino alla regolarizzazione della posizione del lavoratore abusivo. L'Autorità competente dispone la confisca dei beni mobili sopraindicati qualora la posizione risulti non sanabile. Qualora l'accesso debba essere eseguito in locali adibiti ad abitazione, deve essere richiesta specifica autorizzazione all'autorità giudiziaria. Nessuna autorizzazione è necessaria per le pertinenze delle abitazioni e per tutti gli altri locali.

4. Le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte ad un trentesimo del massimo nei casi di regolarizzazione della posizione del lavoratore abusivo.

5. Nei casi di recidiva delle violazioni delle leggi statali relative al possesso di appositi requisiti tecnico-professionali per l'esercizio di determinate attività, la sanzione patrimoniale prevista può essere raddoppiata dalla stessa autorità chiamata ad irrogarla e non è più applicabile la riduzione delle sanzioni prevista dal comma 4. In tali casi l'Autorità competente dispone sempre la confisca dei beni mobili di cui al comma 3. Chi si avvale dei servizi o acquista i prodotti forniti da un prestatore di lavoro abusivo è responsabile in solido con quest'ulti-

mo per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi dovuti in rapporto ai lavori effettuati nei suoi confronti, secondo quanto accertato dalle autorità competenti, salvo che dimostri di avere adottato, all'atto della committenza o dell'acquisto, le cautele richieste dalla normale diligenza. La normale diligenza si considera, comunque, disattesa qualora manchi la documentazione tributaria dell'operazione nei casi in cui ne sia previsto l'obbligo.

Art. 5.

(Casi di incompatibilità)

1. Lo stato di dipendente a tempo pieno dei settori pubblico o privato è incompatibile con l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Ai lavoratori titolari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria che procedano alla risoluzione del rapporto di lavoro in via anticipata rispetto al periodo di integrazione salariale previsto, laddove decidano di intraprendere attività di lavoro autonomo o imprenditoriale, viene corrisposto in una unica soluzione un ammontare pari a dodici rate dell'indennità di mobilità di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La risoluzione del rapporto di lavoro deve avvenire almeno sei mesi prima del completamento del programma di cassa integrazione.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione del beneficio di cui al comma 2, nonché le modalità di restituzione dello stesso nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore pubblico od in quello privato. Il datore di lavoro presso il quale era occupato il lavoratore cassintegrato di cui al comma 2, non è tenuto al versamento delle somme di cui ai commi 5 e 6 dell'arti-

colo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I lavoratori beneficiari di trattamenti di mobilità e di disoccupazione, qualora svolgano prestazioni di lavoro abusivo, decadono dal diritto ad usufruire delle relative indennità e sono, comunque, cancellati dalle liste di mobilità.

Art. 6.

(Uso di denominazioni riferibili all'artigianato)

1. Le sanzioni previste dall'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono inflitte a tutti coloro che, titolari di imprese di altri settori, non iscritte all'Albo delle imprese artigiane, adottino dizioni o denominazioni comunque riferibili all'artigianato, anche per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti e dei servizi prestati.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 vengono applicate anche nei confronti di prestatori di lavoro abusivo che adottino riferimenti all'artigianato nello svolgimento della loro attività, facendo ricorso ad una qualsiasi forma di pubblicità.

Art. 7.

(Detrazione dell'imposta lorda)

1. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi prodotti o prestati da soggetti esercenti attività svolte in osservanza delle norme che ne regolano lo svolgimento. I documenti di spesa devono essere intestati al titolare del reddito».

2. I soggetti che hanno operato la detrazione di cui al comma 1 devono conservare la documentazione di spesa, fiscalmente valida, fino al termine di prescrizione dell'accertamento.

Art. 8.

(Comunicazioni all'anagrafe tributaria)

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato e le camere di commercio sono tenute a trasmettere all'anagrafe tributaria i dati di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ed al registro delle ditte nonchè al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi ai contribuenti ai quali è stato attribuito il numero di partita IVA ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in modo da riscontrare la conformità fra la dichiarazione di inizio dell'attività richiesta per l'attribuzione della partita medesima e lo stato di iscrizione dell'impresa.

2. Per le imprese artigiane le modificazioni dello stato di iscrizione, la perdita dei requisiti di qualifica artigiana e la cessazione dell'attività, con la conseguente cancellazione dall'Albo, devono essere comunicate dalla commissione provinciale per l'artigianato all'anagrafe tributaria tramite gli uffici competenti per territorio entro trenta giorni dalla data delle relative delibere. Per le imprese diverse da quelle artigiane, le modificazioni e le cancellazioni dal registro delle ditte devono essere comunicate dalla camera di commercio competente.

3. Gli uffici tributari provvedono alle conseguenti rettifiche delle dichiarazioni del contribuente ed alla revoca della partita IVA nei casi di cessazione dell'attività.

Art. 9.

(Norma finale ed entrata in vigore)

1. Gli organi competenti procedono agli accertamenti ed alle contestazioni cui sono preposti ai sensi dell'articolo 5, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.